

**GIURISDIZIONE CAUTELARE ITALIANA ANTE
CAUSAM E DESIGNAZIONE CONVENZIONALE
DI FORO SVIZZERO.
COMPETENZA TERRITORIALE EX D. LGS. n.
168/2003 e ART. 669-ter, co. 3, c. p. c.**

*Cenni a commento di Tribunale delle Imprese di Milano, decreto 14
settembre 2018 – Est. Alima Simonetta*

di AMBRA DE DOMENICO

1. Il provvedimento in esame afferma la giurisdizione italiana cautelare (nella specie, sequestro conservativo *ante causam*) anche a tutela di un diritto di credito che presenti elementi di estraneità all'ordinamento italiano (giurisdizione convenzionale a favore di foro svizzero).

L'art. 24¹ della Convenzione di Lugano (*concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*) del 16. 9. 1988 cui aderiscono sia Italia sia la Svizzera, rende inoperanti, relativamente alle misure cautelari e provvisorie, le regole convenzionali di ripartizione della competenza giurisdizionale, facendo rivivere le regole di attribuzione della giurisdizione dettate dalle singole normative interne. In altri termini, la norma lascia nella disponibilità degli Stati membri la determinazione della competenza giurisdizionale cautelare, così come sono rimessi alla legislazione locale gli altri presupposti e le modalità della cautela.

In tema di sequestro conservativo, l'art. 271 della Legge Federale Svizzera sull'Esecuzione e Fallimento (*Debt Enforcement*

¹ *'I provvedimenti provvisori e cautelari, previsti dalla legge di uno stato contraente possono esser richiesti all'autorità giudiziaria di detto stato anche se, in forza della presente convenzione, la competenza a conoscere del merito è riconosciuta al giudice di un altro stato contraente'.*

and Bankruptcy Act – ‘DEBA’) prevede che *‘per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera’*.

Nel caso concreto, l’assenza nel territorio svizzero di beni del debitore, preclude l’esperimento della misura cautelare avanti al giudice (svizzero) pattiziamente competente.

Di contro, in ragione del rinvenimento in territorio italiano di beni aggredibili, si rende possibile richiedere la misura cautelare all’autorità italiana, ove questa sia giurisdizionalmente competente al rilascio in base al proprio diritto nazionale.

In tal senso trova applicazione l’art. 10 L. 218/1995.²

Il fatto che il provvedimento debba eseguirsi in Italia, consente dunque di ritenere sussistente la giurisdizione italiana per l’emissione della cautela, anche in presenza di attribuzione pattizia della giurisdizione ad autorità giudiziaria svizzera.

Per un precedente analogo in tema si veda: Tribunale di Rovereto 6. 3. 1998, in *Giur Merito* 1999, 778, nota di Siracusano.

2. Ex art. 669 ter III° co c. p. c. se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda cautelare si propone al giudice che sarebbe competente per materia o valore del *luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare*.

Nel caso di sequestro conservativo di partecipazioni in società a responsabilità limitata, il luogo dell’esecuzione³ è quello dell’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese (cfr Cass. 13903/2014), cioè il luogo dove è tenuto il registro delle imprese in cui la società è iscritta.

² *‘In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.’*

³ Art. 678 c. p. c. per cui il sequestro si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi; Art. 2471 c. c. per cui il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese

Nella fattispecie concreta, giudice competente per la richiesta cautelare sarebbe dunque stato il Tribunale Civile Ordinario di Brescia.

Trattasi tuttavia di criterio di competenza concorrente con altro, a carattere speciale, che individua come competente per territorio il Tribunale delle Imprese, segnatamente quello di Milano.

Elementi determinanti in tal senso sono due: (i) che l'obbligo del debitore trova titolo in contratto avente ad oggetto la vendita di partecipazioni di S. r. l. ; (ii) che il debitore è società avente sede all'estero.

L'inserimento dell'obbligo in contratto di cessione di partecipazioni sociali, rende competente ex art. 3 co 2 lett. b Dlgs n. 168/2003, il Tribunale delle Imprese.

Il fatto che tale sezione specializzata sia istituita anche presso il Tribunale di Brescia, non è peraltro sufficiente a radicare ivi la competenza, ove, come nella fattispecie concreta, la debitrice sia società avente sede all'estero.

Ai sensi dell'art. 4 co 1 bis del Dlgs n. 168/2003, infatti, per le controversie di cui all'art. 3 nelle quali è parte una società con sede all'estero e che secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale dovrebbero essere trattate dal Tribunale di Brescia Sezione specializzata in Materia di Impresa, è competente la medesima sezione del Tribunale di Milano.

Con il provvedimento in esame, nel confermare la propria competenza il Tribunale delle Imprese di Milano ha dunque confermato altresì la prevalenza della normativa speciale fissata dal Dlgs 168/2003, rispetto all'art. 669 ter III co c. p. c. (secondo cui competente sarebbe stato il Tribunale Civile Ordinario di Brescia).

trasferimento che le parti hanno attuato con contratto del [redacted] di
cessione di partecipazioni sociali della [redacted] s.r.l. precedentemente costituita
da [redacted] srl (cedente) alla [redacted] s.r.l. (compratrice); la [redacted]
[redacted] s.r.l. costituita da [redacted] srl è stata poi denominata, dopo il
trasferimento delle partecipazioni sociali da [redacted] srl a [redacted]
[redacted] s.r.l. e risulta detenuta al 100% da [redacted]
[redacted] s.r.l., detenuta a sua volta da [redacted] Inc;

in punto di *periculum in mora* produce i) certificato estratto da registro creditori
svizzero da cui risulta una insolvenza di [redacted] Inc per CHF [redacted] crediti
insoddisfatti per i quali la società è stata oggetto di esecuzioni negli ultimi [redacted] anni
([redacted]), ii) intimazioni di pagamento rimaste inevase effettuate nell'anno [redacted]
di insolvenza;


la ricorrente chiede, in particolare, il sequestro conservativo delle partecipazioni
sociali di [redacted] srl detenute da [redacted] Inc;

ritenuto che tale richiesta debba essere qualificata come specifica allegazione in fatto
al fine di giustificare la giurisdizione e competenza del tribunale adito quale tribunale
del luogo (Italia) ove la creditrice potrà eseguire la misura cautelare, su beni di
proprietà della debitrice che si trovano in Italia (quote della [redacted]
srl), posto che la causa di merito appartiene alla giurisdizione Svizzera, infatti
nell'accordo [redacted] dedotto da [redacted] s.r.l. a fondamento della pretesa
creditoria verso [redacted] Inc, le parti avevano designato convenzionalmente come
foro competente quello del Tribunale di Basilea, in Svizzera;

ritenuta effettivamente la competenza del tribunale di Milano ex artt 4 comma 1 bis
d lgs 168/2003, 669 ter comma 3 c.p.c., 10 L 218/1995 in considerazione
dell'allegazione in ricorso che unico bene della debitrice è costituito dalle
partecipazioni al capitale sociale della [redacted] srl;

ritenuto che sulla base dei documenti prodotti possa considerarsi sussistente,
riservata ogni ulteriore valutazione all'esito della convocazione delle parti, il diritto
di credito di [redacted] srl ad ottenere da [redacted] Inc il rimborso di [redacted]





ritenuto che il *periculum* è desumibile dal protratto inadempimento di [redacted] Inc a più obbligazioni pecuniarie, tra cui per rilevanti importi verso la [redacted]

[redacted] che la natura dei beni della debitrice aggredibili nel territorio dello stato, facilmente liquidabili, come dedotto in ricorso, giustifica l'emissione della misura inaudita altera parte;

ritenuto pertanto che il sequestro possa essere concesso fino alla concorrenza di € [redacted]

rilevato inoltre che trattandosi di sequestro conservativo, misura cautelare a tutela della generica garanzia patrimoniale del debitore ex art 2740 c.c. esso va concesso fino alla concorrenza del valore del tutelando credito della parte istante, mentre attiene alla successiva fase esecutiva l'individuazione dei beni su cui apporre il vincolo, sicché solo in tale fase attuativa potranno essere, se del caso, adottati i provvedimenti ex art 2352 c.c.;



rilevato, infine, che non si ravvisano ragioni per autorizzare la notificazione degli atti (che andranno debitamente tradotti nella lingua ufficiale del cantone ove ha sede la destinataria del sequestro) a mezzo telefax atteso che essa può ragionevolmente compiersi, nei termini di cui all'art.669 sexies co 3 c.p.c. secondo le modalità stabilite nell'Accordo bilaterale Italia Confederazione Svizzera del giugno 1988

P.Q.M.

Visti gli artt 671 c.p.c. e 669 sexies comma 2 c.p.c.

Autorizza a favore di [REDACTED] srl il sequestro conservativo di tutti i beni mobili, immobili e crediti nei limiti in cui ne è consentito il pignoramento che si trovano nel territorio dello Stato di cui è titolare la società [REDACTED] INC (UID: [REDACTED]) n. reg commercio ([REDACTED]) con sede in Svizzera, [REDACTED]

Fissa l'udienza del [REDACTED] per la comparizione delle parti con termine al sequestrante per le notifiche fino al [REDACTED] e alla resistente fino al [REDACTED] per il deposito di eventuale memoria difensiva.

Milano, 14 settembre 2018

Il Giudice
Amina Simonetti

